



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
MAZARA DEL VALLO

Viale Guardia Costiera sn - 91026 Mazara del Vallo (TP)
Tel. 0923.946388 – Fax 0923.941020 – Email: cpmazara@mit.gov.it – P.E.C.: cp-mazaradelvallo@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

PROBABILE RELITTO SOMMERSO

Il sottoscritto C.F. (CP) Stefano LUCIANI, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di Mazara del Vallo,

VISTA la presenza di un velivolo presumibilmente militare, segnalata in posizione Lat. 37° 35.938'N – Long. 012° 33.390'E, per il quale non si può escludere un probabile carico di bombe a bordo dello stesso aereo o nelle vicinanze della zona di mare individuata a circa 3,5 miglia dal porto di Mazara del Vallo a circa 30 metri di profondità;

VISTO Il Decreto Interministeriale datato 12.07.1989 contenente “Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico o archeologico”;


VISTO il D.lgs. N. 42 datato 22/01/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;

VISTI gli artt.17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 e 524 del Regolamento di Esecuzione;

RITENUTA necessario prevenire il verificarsi di possibili danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della navigazione, in attesa dell’intervento di ricerca/rimozione/distruzione di possibili ordigni da parte del Nucleo specializzato in operazioni di bonifica che sarà disposto dalla Prefettura di Trapani;

RENDE NOTO

Che nella zona di mare, a circa 3,5 miglia a 203° SSW (Sud Sud Ovest) dal porto di Mazara del Vallo e più precisamente nella zona circolare di ampiezza di un miglio con centro in posizione Lat. 37° 35.938'N – Long. 012° 33.390'E (WGS '84), meglio riportata in figura, giace, adagiato su un fondale sabbioso di circa - 30 metri, un probabile relitto di aereo militare, risalente al secondo conflitto mondiale.



ORDINA

Art.1

(Divieti)

Fino a diversa disposizione, al fine di prevenire potenziali pericoli e garantire la pubblica incolumità, nella zona di mare di cui al punto al Rende Noto sono vietati:

- 1) la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità o mezzo nautico;
- 2) la pesca sia professionale che sportiva, in ogni sua forma e con qualsiasi mezzo o attrezzo;
- 3) immersioni subacquee sia in apnea che con dispositivi di respirazione e per qualsiasi finalità, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate da questa Autorità Marittima;
- 4) ogni altra attività che possa recare pregiudizio all'integrità del relitto e del suo contesto o pericolo in relazione al possibile carico pericolo ancora presente a bordo dello stesso o nelle sue vicinanze.

Art. 2

(Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1 le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché le unità militari in genere, in ragione dei rispettivi compiti istituzionali;

Art. 3

(Vigilanza)

I comandi Navali delle locali Forze di Polizia, nell'esecuzione delle proprie attività operative, sono invitati a voler vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Art.4

(Disposizioni finali e sanzioni)

La presente Ordinanza è emanata sotto i profili di competenza dell'Autorità Marittima in materia di sicurezza della navigazione, di vigilanza e di polizia marittima.

Ai contravventori alla presente ordinanza si applica la seguente disciplina sanzionatoria:

- l'illecito amministrativo di cui agli artt. 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ovvero, se alla condotta di un'unità da diporto, all'art. 53 del decreto legislativo 171/2005;
- negli altri casi, verrà contestato, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave reato, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

L'Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si dovessero ritenere di volta in volta necessarie per garantire la salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si fa rimando alle norme del Codice della Navigazione e/o altre norme pertinenti, comunque applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" – Mazara del Vallo del sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto, all'indirizzo web: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze> .

Mazara del Vallo, *(data della firma digitale)*

p. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Stefano LUCIANI t.a.
C.F. (CP) Amleto PICCINNO

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n. 82)